COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 05/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2023)

L'anno duemilaventitre, addì cinque, del mese di Dicembre alle ore 16:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 30/11/2023, Prot. N. 35375, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
PERAZZETTI MATTEO	SI	SPACCO ARIANNA	--
TRAVAGLINI LUCIA	SI	ROMANO ANTONIO	SI
DI GREGORIO MARCELLO	SI	GIOVANNOLI PAOLO	SI
VALLOREO MAURIZIO	SI	MELCHIORRE ANTONIO	SI
RAPAGNETTA SIMONA	SI	LONGOVERDE PATRIZIA	SI
CARALLA ERNESTINA	--	PATRIZI MAURO	SI
PLEVANO ANTONIO	SI	CIAVATTELLA CATIA	--
POLINESI FRANCESCO	SI	SERACINI STEFANO	--
D'ANTEO LUCIO	--		

Presenti n° 12 Assenti n° 5

Partecipa il Segretario Generale ZANATTA GIAN LUIGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, Geom. PLEVANO ANTONIO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 12 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e ha dettato nuovi criteri per la redazione del Piano Economico Finanziario, a copertura dei costi d'esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei suddetti costi efficienti;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della sopra indicata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Letta la Deliberazione 363/2021/R/Rif con cui ARERA ha stabilito che il Piano finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, prevedendo un aggiornamento biennale;

Dato atto che con **Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2022**, qui integralmente richiamata, si è preso atto della validazione del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, con riferimento all'orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022-2025, redatto ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif;

Precisato che il suddetto Piano Finanziario 2022-2025 è stato redatto a seguito dell'acquisizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, Ambiente S.p.A., acquisito al Protocollo Generale dell'Ente n. 7411 del 09.03.2022 e del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, DECO S.p.A., acquisito al Protocollo Generale dell'Ente n. 8482 del 18.03.2022 e della successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Rilevati i sottoindicati gettiti TARI risultanti dalla versione integrata e definitiva del suddetto Piano Economico Finanziario 2022-2025, validato dalla dottoressa Orietta Colleluori, incaricata alla validazione del PEF 2022-2025 giusta determina dirigenziale n. 69 del 19.04.2022 (R.G. n. 546 del 19.04.2022):

€ 3.266.482,00 – anno 2022

€ 3.269.080,00 – anno 2023

€ 3.263.554,00 – anno 2024

€ 3.242.649,00 – anno 2025;

Richiamato il DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies. *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*

In vista del conguaglio a seguito di revisione del PEF nel corso dell'anno 2024, dovuta essenzialmente all'applicazione delle componenti perequative ARERA a favore di AGIR;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2022 ed in particolare l'art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario, adottando i criteri indicati nel regolamento e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il suddetto Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.04.2022, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile, anche per l'anno 2024;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";*

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013",* emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti";*

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";*

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del recupero evasione e del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, confermando in acconto il tariffario 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato 1 della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, di confermare le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024, come previsto dall'art. 29 del vigente Regolamento TARI: prima rata: 31 maggio; seconda rata: 31 luglio; terza rata: 30 settembre; quarta rata: 5 dicembre, ovvero rata unica con scadenza 31 maggio;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5 %;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Finanziari e del Responsabile del Settore Tecnico e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Melchiorre, Longoverde e Patrizi), resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti (assenti i consiglieri Spacco, D'Anteo, Caralla, Ciavattella, Seracini)

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di confermare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2023 per l'anno 2024 di cui all'allegato 1 della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario 2023, applicato anche per l'anno 2024, in vista del conguaglio nel corso dell'anno 2024 a seguito di revisione del PEF e dell'applicazione dei contributi perequativi a favore di AGIR, previsti da ARERA;
4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pescara, nella misura del 5 %;
5) di confermare le scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024, come previsto dall'art. 29 del vigente Regolamento TARI: prima rata: 31 maggio; seconda rata: 31 luglio; terza rata: 30 settembre; quarta rata: 5 dicembre ovvero rata unica con scadenza 31 maggio;
6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7) di dichiarare, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Melchiorre, Longoverde e Patrizi), resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti (assenti i consiglieri Spacco, D'Anteo, Caralla, Ciavattella, Seracini), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: si ritiene opportuno approvare le tariffe TARI in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al fine di poter bollettare con congruo tempo l'acconto TARI 2024, in previsione del conguaglio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2374 del 21/11/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente VERRIGNI ELENA in data 28/11/2023.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 2374 del 21/11/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente VERRIGNI ELENA in data 28/11/2023.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente	Segretario Generale
Geom. PLEVANO ANTONIO	ZANATTA GIAN LUIGI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3001

Il 07/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 36 del 05/12/2023 con oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2024 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2023)**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 07/12/2023.

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

DATI GENERALI	inserire	%			Riduzioni	Totali
Costi fissi no K n-1	1.724.176,00	52,74%	1.724.176,00	Costi fissi	96.810,00	1.820.986,00
Costi variab n-1	1.544.904,00	47,26%	1.544.904,00	Costi variabili	243.620,00	1.788.524,00
			3.269.080,00		340.430,00	3.609.510,00
Totale RSU kg	9.050.000,00					

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	4.639.328,58	51,26	€ 933.497,50	€ 916.856,41		€ 916.856,41
Und	4.410.671,42	48,74	€ 887.488,50	€ 871.667,59		€ 871.667,59
Totale	9.050.000,00	100,00	€ 1.820.986,00	€ 1.788.524,00		€ 1.788.524,00

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

	Inserire	Inserire	Inserire	TARIFFE		
n	S.tot(utenze)	N(utenti)	Ps	Fisso €/mq	Variabile €	
1	172.145	1.377	93,00%	0,901	104,151	
2	233.814	1.696	60,00%	1,045	139,751	
3	232.832	1.675	45,00%	1,134	150,600	
4	163.944	1.103	44,00%	1,212	190,944	
5	39.675	260	32,00%	1,223	199,623	
6 o più	19.134	97	30,00%	1,179	223,234	
Totale	861.544	6.208				0

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliere (≤ 100%): 100%

n.	Attività	Inserire Stot(ap)	Inserire Ps	N. Utenze	Tariffe Fisso €/mq	Tariffe Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	6.661	58,00%	31	1,139	1,112
2	Cinematografi e teatri	0	89,00%	0	1,144	1,119
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	142.433	95,00%	231	1,127	1,114
3 Bis	Parcheggi	103.385	30,00%	14	0,574	0,568
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1.772	100,00%	9	1,967	1,942
5	Stabilimenti balneari	0	15,00%	0	0,499	0,492
6	Esposizioni, autosaloni	16.179	70,00%	18	1,151	1,136
7	Alberghi con ristorante	10.921	74,00%	8	3,007	2,960
7 Bis	Agriturismo con ristorazione	1.142	53,00%	5	2,408	2,371
8	Alberghi senza ristorante	7.591	17,00%	9	1,113	1,094
8 Bis	Agriturismo senza ristorazione/ B & B	4.149	7,00%	17	0,902	0,886
9	Case di cura e riposo	30.621	70,00%	5	2,268	2,230
10	Ospedale	2.187	50,00%	3	2,282	2,241
11	Uffici e agenzie	24.063	90,00%	130	2,879	2,826
12	Banche, istituti di eredito e studi professionali	3.713	100,00%	44	2,100	2,054
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	82.402	78,00%	235	2,509	2,452
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.128	48,00%	16	2,380	2,337
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	527	95,00%	3	2,323	2,277
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	35,00%	0	2,240	2,195
	- idem utenze giornaliere	0	15,00%	0	3,125	6,124
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	2.739	53,00%	38	2,609	2,561
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3.122	85,00%	26	2,453	2,396
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5.897	74,00%	25	2,925	2,860
20	Attività industriali con capannoni di produzione	37.215	100,00%	29	2,499	2,446
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6.480	100,00%	34	2,446	2,404
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	11.710	0,50%	44	3,135	3,077
	- idem utenze giornaliere	0	15,00%	0	13,322	26,152
23	Mense, birrerie, amburgherie	2.513	0,60%	4	2,347	2,299
24	Bar, caffè, pasticceria	2.679	5,70%	29	3,255	3,191
	- idem utenze giornaliere	0	15,00%	0	9,727	19,078
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2.726	22,00%	15	2,506	2,458
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.102	22,00%	5	2,511	2,467
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	578	0,60%	10	4,073	4,000
28	Ipermercati di generi misti	7.694	19,90%	1	2,616	2,565
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	15,00%	0	5,810	5,704
	- idem utenze giornaliere	0	15,00%	0	11,620	22,815
30	Discoteche, night-club	473	35,00%	1	2,221	2,180
		524.802		1039		